

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 luglio 2021, n. 18.

**Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24*

1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 è abrogata.

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 24/2020 è aggiunto il seguente comma:

“9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.”.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 luglio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per la salute*

RAZZA

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 1, commi 1 e 2:**

L'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Competenze dei comuni. Distanze minime.

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a:

- a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
- b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

2. I comuni possono prevedere forme premiali per gli esercizi "Slot? No Grazie!" di cui al comma 3 dell'articolo 5, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato.

3. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 1, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

- a) risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto dal comma 1:

- a) *(lettera abrogata)*;
- b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dal comma 943 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.

8. Spetta al comune la competenza sui controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo e di garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

9. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie nell'attività di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

*9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.”.*

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 953: *‘Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 norme per la prevenzione ed il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo’.*

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli: Calderone, Savona, Mancuso, Caputo il 29 gennaio 2021.

Trasmesso alla Commissione ‘Servizi sociali e sanitari’ (VI) il 3 febbraio 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 261 del 4 maggio 2021, 265 del 12 maggio 2021, 270 del 26 maggio 2021, 272 dell'1 giugno 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 273 dell'1 giugno 2021.

Relatore Tommaso Calderone.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 275 del 29 giugno 2021 e n. 277 del 12 luglio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 278 del 13 luglio 2021.

**(2021.29.1642)102**